

CONVENZIONE
PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI DELL'A.S.P. GIOVANNI CHIABA'

Tra

la ASP "Giovanni Chiabà" Ente Gestore del Servizio semiresidenziale "Centro diurno per anziani autosufficienti e non" (di seguito, per brevità, denominato **Centro Diurno**), con sede a San Giorgio di Nogaro in via Cristofoli n. 18, rappresentata dalla Presidente dr.ssa Daniela Corso in qualità di legale rappresentante dell'Ente Gestore del Servizio semiresidenziale,

e

il **Comune di Latisana** in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale di Latisana (di seguito, per brevità, denominato "**Ambito**"), con sede in Latisana, Piazza Indipendenza n. 74, C.F. 00985920305 qui rappresentato dal Sindaco dott. Salvatore Piero Maria Benigno, nato a Catania (CT) il 13 febbraio 1968, C.F.: BNGSVT68B13C351Q, domiciliato per la carica presso il suddetto Comune,

Premesso che:

il Centro Diurno si configura come struttura semi-residenziale, nella quale, attraverso interventi integrati socio-assistenziali, educativi e riabilitativi, si agisce per lo sviluppo ed il mantenimento delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti, prevenendo l'ulteriore decadimento psico-fisico ed il processo di istituzionalizzazione delle persone non-autosufficienti;

Il Centro Diurno è stato istituito come servizio collocato all'interno della struttura residenziale per anziani autorizzata al funzionamento ai sensi del DPGR 14.02.1990, n. 83, del DPGR 16.12.1997, n. 420 e della DGR 11.05.2001, n. 1612.

In data 31.03.2011 l'ASP ha stipulato la convenzione con l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana, ora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana – Isontina – ai fini dell'erogazione del contributo regionale per l'abbattimento della retta di accoglimento nei servizi semiresidenziali di persone anziane non autosufficienti;

Il Centro Diurno ha una capacità ricettiva totale di n. 15 posti;

La giunta del Comune di Latisana, Ente gestore dell'Ambito socio-assistenziale 5.2, con deliberazione del 01 aprile 2015, n. 38, nel prendere atto del verbale dell'Assemblea dei Sindaci della seduta del 19 marzo 2015, ha previsto il riconoscimento di un contributo *ad personam* per ogni cittadino/utente che frequenta il centro diurno, residente in uno dei Comuni dell'Ambito, al fine di permettere all'A.S.P. di garantire il livello assistenziale in base al bisogno degli anziani;

L'ospitalità si rivolge a persone autosufficienti e non autosufficienti, con particolare attenzione alle persone anziane ed alla compatibilità con la effettiva fruizione del servizio stesso valutato in UVD.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 3, L.R. 19/2003,
DELL'ART. 12 L. 241/1990, DELL'ART. 20 L.R. 1/2006 E DEGLI ARTT. 10 E 12
DELLA L.R. 6/2006**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l'accesso ai contributi erogati dall'Ambito per l'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza di anziani non autosufficienti che provengono dai 13 comuni che costituiscono l'Ambito, nel Centro Diurno in possesso dei requisiti e aventi le caratteristiche organizzative e strutturali di cui alla D.G.R. 2326 del 18.11.2010.
2. Il contenuto dell'attività è riportato nel Regolamento qui indicato come Allegato 1 e che fa parte integrante della presente convenzione. Le prestazioni sono erogate in regime di semi-residenzialità, dalle ore 08.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive.
3. Possono essere concesse forme flessibili di orario e giornate di presenza agli utenti in relazione ai loro bisogni e a quelli dei loro famigliari, prevedendo la possibilità di frequentare il centro diurno solo per alcuni giorni.

Art. 2

Finalità dell'intervento.

1. Il contributo si propone di consentire all'A.S.P. di garantire un livello assistenziale rapportato ai bisogni degli utenti, senza con ciò incidere sulle rette di accoglimento, il tutto al fine di favorire la permanenza a domicilio delle persone anziane in condizioni di difficoltà attraverso incentivazioni alla frequenza dei centri diurni, intesi come risorsa strategica nelle politiche di contrasto all'istituzionalizzazione che concorrono a limitare o ritardare il ricovero presso strutture residenziali supportando la famiglia nella sua precipua funzione di cura.

Art. 3

Risorse

1. L'A.S.P. garantisce:
 - a) **i locali** assegnati all'attività del Centro così come esattamente individuati nella planimetria allegata alla convenzione stipulata con l'Azienda Sanitaria in data 31.03.2011;
 - b) **le attrezzature** a disposizione del suddetto Centro come da elenco allegato alla suddetta convenzione;
 - c) Il personale dipendente o in appalto di servizi con la qualifica di:
 - ✓ **Operatore Socio Sanitario o Operatore tecnico addetto all'assistenza** (figura ad esaurimento) per l'erogazione dei servizi di assistenza, per non meno di 70 minuti giornalieri pro-capite;
 - ✓ **Animatore/educatore**, per non meno di 16 ore settimanali;
 - ✓ **il coordinatore del Servizio;**
 - ✓ **il servizio di igiene ambientale;**
 - ✓ **il personale infermieristico e fisioterapico**, le cui prestazioni vengono definite e disciplinate mediante convenzione tra l'A.S.S. n. 2 e l'A.S.P..

Art. 4 **Prestazioni**

1. Il Centro diurno provvede a garantire agli utenti non autosufficienti accolti le seguenti prestazioni:
 - a) **Servizi alla persona:** assistenza nello svolgimento delle attività di vita quotidiana che comportano l'assistenza igienica alla persona e la sua cura;
 - b) **Servizio di ristorazione:** all'interno del Centro, con diete personalizzate in base alle necessità momentanee ed alle certificazioni mediche presentate.
 - c) **Servizio di animazione e socializzazione:** all'interno degli spazi vengono svolte attività ludiche e di socializzazione oltre che momenti di ginnastica comune e personalizzata. Nei laboratori di animazione e di musica oltre a quelli di attività manuali e di oggettistica, gli ospiti accompagnati dalla figura dell'animatore possono dare spazio alla loro fantasia e creatività.
 - d) **Servizio sanitario e riabilitativo:** le prestazioni vengono definite e disciplinate mediante convenzione tra l'A.S.S. n. 2 e l'A.S.P.
 - e) **Servizi amministrativi:** le prestazioni per assicurare il normale svolgimento della necessaria attività amministrativa riferita al Centro Diurno.
 - f) **Servizi generali:** tutte le prestazioni necessarie per il funzionamento del Centro Diurno (igiene ambientale, spese di elettricità e riscaldamento, manutenzioni, acquisti ecc.).

Art. 5 **Beneficiari del contributo**

1. L'intervento è destinato a tutte le persone anziane non autosufficienti, compresi i soggetti al di sotto dei 65 anni di età, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza, residenti nei Comuni nell'Ambito distrettuale di Latisana accolte nel Centro Diurno dell'A.S.P. "Giovanni Chiabà" nei giorni di apertura e comunque dal lunedì al venerdì.

Art. 6 **Comunicazioni**

1. Il Centro Diurno provvede a:
 - a) Registrare la domanda di ingresso presentata dall'utente e a darne immediata comunicazione all'Ambito e al Servizio Sociale del comune di provenienza;
 - b) Registrare l'accoglimento e le dimissioni/decesso dell'utente e a darne immediata comunicazione all'Ambito e al Servizio Sociale del comune di provenienza;
 - c) Registrare le giornate di presenza degli utenti non autosufficienti accolti nel centro diurno utilizzando le procedure software in possesso dell'A.S.P.;
 - d) trasmettere all'Ambito la documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, ossia:
 - ✓ il rendiconto trimestrale delle giornate di presenza degli utenti non autosufficienti che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento, così come il conteggio dei relativi importi dovuti, firmato dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del Servizio semiresidenziale o suo delegato;
 - ✓ annualmente a consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una certificazione dalla quale risulti che l'abbattimento della retta di accoglienza è stato correttamente attuato e per un importo complessivo pari all'ammontare dei contributi erogati.
 - e) trasmettere il rendiconto annuale delle spese effettivamente sostenute per prestazioni di cui all'articolo 4, lett. a) e c), con la dichiarazione del legale

rappresentante dell'A.S.P., attestante di aver garantito il livello assistenziale minimo previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c;

f) trasmettere qualsiasi altra informazione utile richiesta dall'Ambito a fini istituzionali.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. Alle persone anziane non autosufficienti residenti in uno dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Latisana accolte nel Centro Diurno, viene riconosciuto il contributo per l'abbattimento della retta di accoglienza.
2. L'Ambito si impegna a rimborsare trimestralmente all'A.S.P. "Giovanni Chiabà", entro un mese dalla presentazione del report di sintesi di cui all'art. 6, primo comma, lett. d), della presente convenzione, le quote anticipate per l'abbattimento della retta di accoglienza.
3. Detto contributo verrà mensilmente detratto dal soggetto gestore del Centro diurno al momento dell'emissione della fattura a carico dell'utente.

Art. 8

Entità del contributo

1. La misura del contributo viene concordata tra l'ente Gestore del Centro Diurno e l'Ambito distrettuale di Latisana, sulla base dei bisogni assistenziali degli utenti non autosufficienti ricoverati e sulla base delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.
2. Nelle giornate di assenza dal Centro da parte dell'utente l'importo del contributo sarà ridotto nella stessa misura percentuale di riduzione applicata sulla retta di ricovero.
3. Dalla data di decorrenza della presente convenzione il contributo giornaliero *ad personam* è pari a € 9,00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della presente convenzione.

Art. 9

Decorrenza dell'intervento

1. Il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno di effettivo ricovero dell'utente nel Centro Diurno.
2. Il contributo potrà trovare continuità secondo le risorse destinate al progetto in sede di riparto annuale dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale.

Articolo 10

Copertura assicurativa

1. L'ente gestore del Centro Diurno per quanto attiene il proprio personale, è tenuto a stipulare apposita copertura assicurativa di legge, in particolare relativamente a:
 - a) danni arrecati dal personale agli utenti;
 - b) eventuali trasporti ed attività previste dal Centro Diurno all'esterno della sede del Centro stesso.
2. L'ente gestore garantisce inoltre la copertura assicurativa rispetto a danni causati dagli utenti e la responsabilità civile degli stessi verso i terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nel Centro Diurno, nelle pertinenze dello stesso all'interno degli spazi e dei locali dell'A.S.P.

Articolo 11

Rimborso oneri

1. L'importo complessivo presunto della presente convenzione a carico dell'Ambito per il periodo dal 01 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 è di € 25.920,00 (pari in ragione d'anno 2015 a € 34.155,00 a fronte di n. 253 giornate di apertura del Centro).

Articolo 12
Verifiche e controlli

1. L'Ambito si riserva la facoltà di attuare, anche senza preavviso, delle verifiche sull'attività svolta presso il Centro Diurno.

Articolo 13
Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dal 1° maggio 2015 con una durata fino al 31 dicembre 2017, con impegno da parte dell'Ambito di aggiornare annualmente i parametri di assistenza e di animazione con quelli riconosciuti dall'Ambito stesso alle altre analoghe realtà convenzionate, sulla base delle risorse disponibili.
2. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'anno, andranno concordate e sottoscritte tra le parti.

Articolo 14
Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, le parti riconosceranno la competenza del Foro di Udine.

Articolo 15
Spese

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 16
Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di leggi e di regolamento in materia vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

data 23.04.2015

per l'ASP "Giovanni Chiabà": il Presidente dott.ssa Daniela Corso

per il Comune di Latisana Ente gestore dell'Ambito distrettuale di Latisana: il Sindaco dott. Salvatore Piero Maria Benigno